

REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO

**Comunicato della Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Produzioni agrarie e zootecniche:
Zona Geografica più ampia Piemonte – Testo della proposta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Bramaterra.**

Documento allegato

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA
“BRAMATERRA”**

Approvato con DPR 09.04.1979 GU 285 - 18.10.1979
Modificato con DM 12.07.2010 GU 176 - 30.07.2010
Modificato con DM 30.11.2011 GU 295 - 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con DM 12.07.2013
(concernente correzione dei disciplinari)
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA
“BRAMATERRA”**

Approvato con DPR 09.04.1979 GU 285 - 18.10.1979
Modificato con DM 12.07.2010 GU 176 - 30.07.2010
Modificato con DM 30.11.2011 GU 295 - 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con DM 12.07.2013
(concernente correzione dei disciplinari)
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Articolo 1
Denominazione e vini
Omissis

Articolo 2
Base ampelografica
Omissis

Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Omissis

Articolo 4
Norme per la viticoltura
Omissis

Articolo 5
Norme per la vinificazione
Omissis

Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Omissis

Articolo 1
Denominazione e vini
Omissis

Articolo 2
Base ampelografica
Omissis

Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Omissis

Articolo 4
Norme per la viticoltura
Omissis

Articolo 5
Norme per la vinificazione
Omissis

Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Omissis

Articolo 7

Designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione d'origine "Bramaterra" e "Bramaterra" riserva è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Bramaterra" e "Bramaterra" riserva è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione del vino "Bramaterra" e "Bramaterra" riserva, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine "Bramaterra" e "Bramaterra" riserva.
4. Nella designazione e presentazione del vino "Bramaterra" e "Bramaterra" riserva è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 7

Designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione d'origine "Bramaterra" e "Bramaterra" riserva è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Bramaterra" e "Bramaterra" riserva è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione del vino "Bramaterra" e "Bramaterra" riserva, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine "Bramaterra" e "Bramaterra" riserva.
4. Nella designazione e presentazione del vino "Bramaterra" e "Bramaterra" riserva è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

5. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è consentito l'uso del nome geografico più ampio "Piemonte", ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.

L'indicazione del nome geografico più ampio "Piemonte" dovrà essere posizionata separatamente e al disotto di tutte le indicazioni relative al nome della denominazione e alle menzioni consentite. Dovrà essere riportata in etichetta in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione Bramaterra, senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore.

Articolo 8
Confezionamento
Omissis

Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico
Omissis

Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Omissis

Articolo 8
Confezionamento
Omissis

Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico
Omissis

Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Omissis